

CIRCOLARE DCPREV prot. n. 7213 del 25/05/2012

Corsi base di specializzazione in prevenzione incendi e corsi e seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi in attuazione degli articoli 4 e 7 del D.M. 5 agosto 2011.

Il decreto 5 agosto 2011, emanato in virtù del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 art. 16, comma 4, stabilisce le procedure ed i requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno. In particolare l'art. 4 disciplina i programmi e l'organizzazione dei corsi di prevenzione incendi che è necessario seguire e superare per poter iscriversi nei predetti elenchi, mentre l'art. 7 fissa i requisiti per il mantenimento dell'iscrizione in tali elenchi.

In ottemperanza all'art. 4, comma 1, e all'art. 7, comma 3, del predetto decreto, questa Amministrazione ha definito l'articolazione ed il programma del corso di base, nonché dei corsi e seminari di aggiornamento condividendoli con i Consigli Nazionali delle professioni elencate nell'art. 3 dello stesso decreto.

La rivisitazione del programma del corso di formazione di base di prevenzione incendi ed i contenuti e l'articolazione dei corsi/seminari di aggiornamento si fondano sull'esperienza maturata in attuazione dell'abrogato D.M. 25 marzo 1985, e sulla consapevolezza del mutato ambito in cui si trovano ad operare i professionisti. Essi oggi non sono più impegnati, come in origine, in una semplice dichiarazione di rispetto delle "misure più urgenti ed essenziali" finalizzate ad acquisire il nulla osta provvisorio di prevenzione incendi di cui alla legge 818/84, bensì nella predisposizione di certificazioni funzionali alla "asseverazione" da presentare a corredo della S.C.I.A. di cui all'art 4 del DPR 151/2011, che permette l'esercizio immediato dell'attività ai fini antincendio.

Sulla scorta di tali premesse si riportano in allegato le indicazioni relative ai programmi, all'organizzazione e alle procedure di approvazione dei corsi base di specializzazione di prevenzione incendi (All.1), nonché le analoghe indicazioni relative ai corsi/seminari di aggiornamento (All.2).

Le strutture territoriali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sono chiamate ad instaurare rapporti costruttivi con i soggetti organizzatori dei corsi e dei seminari, anche attraverso la proposta di docenti di comprovata esperienza, con l'obiettivo di concretizzare qualificati momenti formativi nel settore antincendio.

Alle Direzioni Regionali, infatti, devono essere trasmesse, da parte dei soggetti organizzatori, le richieste di approvazione dei corsi base e le richieste di autorizzazione dei corsi e seminari di aggiornamento.

Le prime, verificate alla luce delle indicazioni di cui all'allegato 1, sono trasmesse, con parere, alla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, per i successivi adempimenti di competenza. Per i corsi e seminari di aggiornamento l'autorizzazione sarà rilasciata dalla stessa Direzione Regionale, che ne verificherà la coerenza con le indicazioni dell'allegato 2, rammentando che trascorsi quindici giorni dal ricevimento della richiesta di autorizzazione, il corso/seminario si intende autorizzato.

Alle stesse Direzioni Regionali sarà trasmessa, a cura delle Università indicate al comma 6 dell'art. 5 del decreto in oggetto indicato, l'istanza di approvazione dei programmi di insegnamento dei corsi inseriti nelle proprie offerte didattiche, ai fini di quanto previsto all'art.3, comma 3, lettera b, dello stesso decreto.

La Direzione Regionale, verificata la documentazione ricevuta, trasmette tale richiesta, comprensiva della documentazione e del proprio parere alla suddetta Direzione Centrale.

Al fine di consentire a questa Amministrazione di effettuare i controlli sul corretto svolgimento dei corsi base e dei corsi e seminari di aggiornamento, così come previsto dal comma 8 dell'art.7 del D.M. 5 agosto 2011, tutti i soggetti organizzatori renderanno disponibile la documentazione relativa a ciascun corso base ovvero corso/seminario di aggiornamento svolto (elenco discenti e docenti, registrazione presenza discenti, questionari verifiche intermedie/finale, ecc.) per cinque anni successivi allo svolgimento dello stesso. Le Direzioni Regionali, in analogia, assicureranno la disponibilità degli atti di

9

propria competenza.

Allo stesso fine, gli Ordini e i Collegi professionali - che provvedono ad assegnare ai professionisti il

codice di individuazione e ad aggiornare gli elenchi - renderanno disponibili tutti i documenti in loro possesso attestanti l'esistenza dei requisiti per l'iscrizione e per il mantenimento della stessa.

Si confida nella costante azione di confronto tra Direzioni Regionali, Comandi Provinciali, Ordini e Collegi Professionali e Autorità scolastiche e Universitarie al fine di mettere a punto ed attuare corsi e seminari qualificati, in grado di consentire ai professionisti di affrontare correttamente i rinnovati impegni nel settore della prevenzione incendi.

Con l'entrata in vigore del D.M. 5 agosto 2011, si rende inoltre necessario adeguare l'applicativo informatico finalizzato alla gestione dei professionisti iscritti nell'apposito elenco del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

In accordo con la Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali, sarà, con successiva specifica comunicazione, messa a disposizione degli Ordini e dei Collegi professionali una versione integrata dell'attuale applicativo che consentirà l'inserimento dei dati relativi sia all'iscrizione che all'aggiornamento dei professionisti.

Nelle more di tale adeguamento, rimangono valide le specifiche indicazioni in materia già emanate da questa Amministrazione, mentre si intendono superate con la presente tutte le precedenti disposizioni aventi a riferimento l'abrogato D.M. 25 marzo 1985.

Si rivolge cortese richiesta affinché gli Uffici in indirizzo assicurino la comunicazione della presente nota agli uffici territoriali di competenza.
